

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Gennaio 2024

NEWS

FISCO

DONAZIONE DI DENARO DALL'ESTERO: CHIARIMENTI SULLA TASSAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 7 del 12 gennaio 2024, ha chiarito che l'imposta sulle donazioni non si applica al deposito di denaro su conto corrente italiano da parte di un donante svizzero.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al **deposito su conto corrente** italiano di **denaro** proveniente dalla **Svizzera**, trasferito a titolo di **donazione** da un donante svizzero, non deve applicarsi l'**imposta sulle donazioni**. Si ricorda che l'**imposta sulle successioni e donazioni** è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti (art. 2 c. 2 D. Lgs. 346/90). Di conseguenza, se il **donante** risulta residente in Italia, l'imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all'estero; se il donante risulta residente all'estero al momento della donazione, l'imposta è dovuta solamente per i beni e diritti esistenti sul territorio italiano (c.d. **principio della territorialità**). Si presumono esistenti nel territorio dello Stato:

- le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
- le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui al punto precedente;
- i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato.

Appare utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione concernente tale fattispecie, nella quale è stabilito che il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino estero, tramite **bonifico bancario**, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante è residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto estero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'**imposta sulle donazioni** in Italia (Cass. 12 aprile 2023 n. 9780, Cass. 24 marzo 2021 n. 8175). Nel caso di specie, l'istante è un cittadino italiano che vuole acquistare un appartamento da una società cooperativa edilizia. La zia dell'istante, cittadina svizzera e residente all'estero, intende donargli la somma necessaria ad effettuare l'acquisto dell'immobile. A tal fine, la zia intende effettuare un bonifico del relativo importo sul conto corrente italiano intestato al

donatario; trattasi di **donazione diretta** di denaro di non modico valore effettuata direttamente tramite bonifico bancario formalmente valida secondo il diritto svizzero. Nel cantone in cui risiede la donante non è prevista alcuna imposta cantonale né la predisposizione di un apposito atto ai fini della donazione di denaro. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il denaro non si considera un bene esistente in Italia; pertanto, alla donazione non si applica l'imposta di donazione.

SUPERBONUS 110%: ESCLUSIONE IN CASO DI FABBRICATO CON AGIBILITA' RIPRISTINATA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024, ha chiarito che se un condominio, danneggiato per il sisma del 2009, è già tornato agibile, non può beneficiare del superbonus 110% come previsto dall'art. 119 c. 8 ter DL 34/2020.

Con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un **condominio** che intende eseguire dei lavori di **efficientamento energetico** su un edificio danneggiato dal sisma del 2009, diventato nuovamente **agibile** grazie ai contributi per la **ricostruzione**, non può beneficiare della disposizione che riconosce il **superbonus** nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da **eventi sismici** verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (art. 119 c. 8-ter DL 34/2020). La condizione di **inagibilità** è un requisito fondamentale per l'applicazione della norma.

Il condominio deve, pertanto, applicare la disposizione con la graduale riduzione dell'aliquota del superbonus che nel dettaglio prevede (art. 119 c. 8-bis DL 34/2020):

- 110% per le spese sostenute entro il 2022;
- 90% per le spese sostenute entro il 2023;
- 70% per le spese sostenute entro il 2024;
- 65% per le spese sostenute entro il 2025.

Si ricorda che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ai condomini per i quali:

- la **CILA** risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (decreto Aiuti-quater) (vale a dire entro il 18 novembre 2022);

- la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022 (cfr. Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13/E).

La data della delibera assembleare deve essere comunque attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, in assenza di tale figura come nel caso dei mini condomini, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea.

Si ricorda, infine, che nei casi di interventi effettuati dai condomini sarà possibile fruire dell'opzione per lo **sconto in fattura** e/o la **cessione del credito** per le spese sostenute per gli interventi agevolabili per i quali, al 16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA (Circ. AE 7 settembre 2023 n. 27/E).

SUPERBONUS: MODALITA' DI CALCOLO IN CASO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 2 dell'8 gennaio 2024, ha chiarito che l'art. 119 c. 10 bis DL 34/2020 si applica anche agli enti che svolgono solo attività assistenziali e connesse a quelle istituzionali.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 119 c. 10 bis DL 34/2020, riguardante gli enti che svolgono attività di prestazioni di servizi socio sanitari ed assistenziali, si applica anche qualora le suddette prestazioni non vengano svolte congiuntamente, come nel caso di una ONLUS, una OdV o una APS che svolge solo **attività assistenziali** e connesse a quelle istituzionali.

Si ricorda che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono prestazioni di **servizi sociosanitari ed assistenziali**, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso od indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale **B/1, B/2 e D/4**, posseduti a titolo di **proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito** in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 determinano il **limite di spesa** ammesso al **superbonus** moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi ed ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) (art. 119 c. 10 bis DL 34/2020).

Tale particolare modalità di calcolo è stata introdotto per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (centro diurno integrato, residenza sanitaria assistenziale, poliambulatori, servizi sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

SUPERBONUS: ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLE SPESE IN BASE AI PREZZARI VIGENTI

Con la risposta del 5 gennaio 2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus, relativamente all'attestazione della congruità delle spese in base ai prezzi vigenti.

L'Istante, condomino di un **condominio minimo** composto da n. 5 unità immobiliari, unitamente agli altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 119 DL 34/2020 (cd. **Superbonus**), con conseguente presentazione della **CILAS** in data 15 aprile 2022.

L'Istante rappresenta che intende sostituire (come **intervento trainato**) le finestre e persiane "ad arco" dell'intero edificio con il mantenimento della stessa forma e che, al momento della firma del **contratto di appalto** avvenuto ad aprile 2022, il prezzo della Regione X dove si trova il condominio non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzo della "vicina" Regione Y edizione 2021 che, invece, la prevedeva.

L'Istante fa presente che la **sostituzione delle finestre e persiane** è attualmente in corso e che, nel frattempo, la Regione X ha aggiornato il prezzo includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre "ad arco".

Con documentazione integrativa l'Istante ha specificato che per l'intervento complessivo prospettato è stato completato il **primo SAL**, in data 2 maggio 2023, e che il secondo ed **ultimo SAL**, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso. Lo stesso ha altresì rappresentato che **i condomini** hanno optato per l'applicazione del cd. "**sconto in fattura**". Ciò premesso, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate quale **prezzario** debba essere utilizzato per la verifica della **congruità dei prezzi** prevista dall'art. 119 c. 13 DL 34/2020.

Con la risposta del 5 gennaio 2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del DM 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. Come chiarito nelle Circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di sconto "integrale" in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della **fattura** da parte del fornitore. Ne consegue che, nel caso di specie, il **tecnico abilitato** incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento "trainato", di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.

PRECOMPILATA: AGGIORNATI I MODELLI PER L'OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli aggiornati per chiedere di non includere in dichiarazione precompilata i dati delle spese scolastiche, universitarie e per la frequenza degli asili nido.

In tema di **dichiarazione precompilata**, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli aggiornati per chiedere di non includere nella stessa i dati delle:

- **spese scolastiche** (modello);
- **spese universitarie** (modello);
- spese per la frequenza degli **asili nido** (modello).

Spese scolastiche

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle **spese scolastiche** ed alle erogazioni liberali agli **istituti scolastici** può essere esercitata con le seguenti modalità:

- comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il **31 dicembre** dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata;
- comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal **1° gennaio** al **16 marzo** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

Spese universitarie

L'opposizione all'utilizzo delle **spese universitarie** può essere esercitata, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicando le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata:

- inviando il modello di richiesta di **opposizione via e-mail** alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it;
- inviando il modello di richiesta di **opposizione via fax**: numero 0650762273

Spese per la frequenza degli asili nido

L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, comunicando le informazioni con l'apposito modello di richiesta opposizione. La comunicazione può essere effettuata:

- inviando il modello di richiesta di **opposizione via e-mail** alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it;
- inviando il modello di richiesta di **opposizione via fax**: numero 0650762651.

BONUS ACQUA POTABILE: COMUNICAZIONE DELLE SPESE DAL 1° FEBBRAIO 2024

Con il provvedimento del 9 gennaio 2024 n. 3921, l'Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche al provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio.

Per poter fruire del **bonus acqua potabile** è necessario inviare il modello (istruzioni) di **“Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile”**, dal **1° febbraio** al **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

Con il provv. AE n. 153000 del 16 giugno 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del **credito d'imposta** per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento ed addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'art. 1 c. 1087 e 1089 L. 178/2020.

La L. 234/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2023 l'agevolazione in commento, stabilendo quale limite di spesa complessivo per l'anno 2023 un importo pari a 1,5 milioni di euro. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui alla L. 234/2021 e consentire ai soggetti interessati di fruire del **credito d'imposta** anche per le spese sostenute nel 2023, con il provvedimento del 9 gennaio 2024 n. 3921, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modifiche ai punti 3.1 e 7.1 ed alle motivazioni del provv. AE n. 153000 del 16 giugno 2021.

Le modifiche riguardano:

- i punti 3.1 e 7.1 e nel primo periodo delle motivazioni le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole **“31 dicembre 2023”**;

- nel terzo capoverso delle motivazioni, a pagina 9, le parole “ciascun anno” sono sostituite con le parole “ciascuno degli anni 2021 e 2022 e pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023”.

FRINGE BENEFIT: COME TRASMETTERE I DATI AI FINI DELLA CU 2024

Ai fini della Certificazione Unica 2024, i datori di lavoro dovranno trasmettere all’INPS, entro il 21 febbraio 2024, i dati dei compensi erogati al personale cessato nel 2023 come fringe benefit o stock option.

L'INPS ha fornito, con il Mess. 4 gennaio 2024 n. 32, le indicazioni sulle modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati come **fringe benefit** e di **stock option** al **personale cessato** dal servizio nel corso del 2023, in relazione ai quali l'INPS svolge attività di sostituto d'imposta.

Il limite di esenzione dei fringe benefit per il 2023

Il **Decreto Lavoro**, in deroga a quanto previsto dal TUIR, ha innalzato da 258,23 euro a **3.000,00 euro** il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti ed i servizi prestati ai soli **lavoratori con figli** che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2, TUIR.

Nel caso in cui tali somme vengano corrisposte ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso del 2023, l'INPS è chiamato a svolgere le attività di **sostituto d'imposta** sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro (i compensi erogati entro il 12 gennaio 2024 rientrano nell'anno d'imposta 2023).

Termine di invio dei dati

I datori di lavoro interessati dovranno inviare, esclusivamente con modalità telematica, entro e **non oltre il 21 febbraio 2024** i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2023 al personale cessato dal servizio.

I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di **conguaglio fiscale di fine anno**, ma saranno oggetto di **rettifiche** delle **Certificazioni Uniche 2024**, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di trasmissione dei dati

Per l'invio dei dati dovrà essere utilizzata l'applicazione “**Comunicazione Benefit Aziendali**”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all'area tematica”.

Nel menù di sinistra della pagina web del servizio è presente un **collegamento ipertestuale** (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

- visualizzazione del manuale di istruzioni.

IMPRESA FAMILIARE: ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE

Il reddito dell'impresa familiare deve essere accertato soltanto nei confronti del titolare: la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni.

Nell'ambito dell'impresa familiare, il **titolare** è l'unico soggetto obbligato a tenere le **scritture contabili** ai sensi dell'art. 13 DPR 600/73. La **posizione** degli **altri familiari**, che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo, assume rilevanza esclusivamente nei **rapporti interni** e non ai fini dell'**accertamento**.

Sul punto la Cassazione ha precisato che, in ipotesi di **verifica fiscale** nei confronti di un'impresa familiare, il maggior reddito imprenditoriale accertato è riferibile soltanto al titolare dell'impresa. I maggiori redditi accertati non possono essere imputati ai familiari collaboratori dell'imprenditore, sebbene risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili (Cass. 20 dicembre 2019 n. 34222).

CGT 2° Sicilia 6 novembre 2023 n. 8959

DECRETO ADEMPIMENTI TRIBUTARI: VIA LIBERA ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL FISCO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 n. 9, il D. Lgs. 1/2024 che, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari, prevede una riscrittura del calendario fiscale e la semplificazione di alcune procedure.

Nell'ambito di attuazione della **riforma fiscale**, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 n. 9 il D. Lgs. 1/2024 sugli **adempimenti tributari**, che prevede novità in tema di:

- semplificazione della **dichiarazione dei redditi** per i lavoratori dipendenti e pensionati, estensione del **modello di dichiarazione** dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA ed **eliminazione della CU** relativa ai forfettari ed ai soggetti in regime fiscale di vantaggio;
- riorganizzazione degli **ISA** e disponibilità dei programmi informatici;
- scadenza dei **versamenti rateali** delle imposte, ampliamento della soglia versamenti minimi dell'**IVA** e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sospensione dell'invio di comunicazioni ed inviti e revisione di termini di presentazione delle **dichiarazioni fiscali**;
- semestralizzazione dei termini di invio al Sistema TS dei dati relativi alle **spese sanitarie**;
- esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei **crediti d'imposta** per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione;
- innalzamento della soglia per l'esonero dall'**apposizione del visto di conformità**, semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP ed all'IVA, semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e **dichiarazione dei redditi precompilata** per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA.

Come cambia il calendario per il 2024

Nella seguente **tabella** si riportano i principali adempimenti relativi al nuovo calendario 2024.

Calendario fiscale 2024	
Spese sanitarie: trasmissione dati al Sistema TS semestrale del 2° semestre 2023	entro il 31 gennaio
Precompilata: disponibilità anche per i titolari di partita IVA	30 aprile
Sospensione dell' invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate	dal 1° agosto al 31 agosto
Dichiarazione dei redditi: trasmissione	entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero, per i soggetti IRES, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta
Versamento rateale saldo 2023 e acconto 2024 imposte dichiarazione	entro il 16 dicembre
Versamento IVA e ritenute su redditi di lavoro autonomo con soglia minima entro 100 euro	entro il 16 dicembre
Comunicazioni e inviti emessi dall'Agenzia delle Entrate: sospensione dell'invio	dal 1° dicembre al 31 dicembre

Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Il decreto rimodula alcuni termini di presentazione delle **dichiarazioni fiscali**. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al **30 settembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di **imposte sui redditi** e di **IRAP** e dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal **1° aprile**.

Estensione della precompilata

Tra le novità che maggiormente interesseranno i contribuenti, vi è la **dichiarazione precompilata**. Con le nuove regole previste all'art. 19 del decreto in oggetto, la precompilata diventa più trasparente e si allarga a nuovi soggetti.

Ad ogni contribuente, oltre al modello che continuerà a essere disponibile entro il **30 aprile**, saranno presentate le informazioni su redditi, beni e spese in modo diretto, e non più attraverso i **campi della dichiarazione**, dove finiranno automaticamente se confermati dal diretto interessato o da chi lo assiste nella compilazione. L'accettazione delle informazioni messe a disposizione dall'Amministrazione finanziaria escluderà da controlli futuri.

Sicuramente l'aspetto più importante riguarda l'estensione del raggio di azione della dichiarazione precompilata che si allargherà a tutti i **contribuenti non titolari di partita IVA**, mentre quella ordinaria si rivolgerà anche agli autonomi, compresi quelli che hanno optato per la **Flat Tax**.

Certificazione Unica: esonero per forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio

Il decreto prevede l'esonero per i sostituti d'imposta di rilasciare la **Certificazione Unica** ai contribuenti che applicano il **regime forfettario** o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Ciò, in ragione dell'obbligo di fattura elettronica che, per la generalità dei soggetti forfettari, decorre dal 1° gennaio 2024.

Semplificazione per i sostituti d'imposta

Novità anche per la dichiarazione che riguarda i sostituti d'imposta, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto, a partire dal periodo di imposta 2025, al fine di semplificare la **dichiarazione annuale**, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, e che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente od autonomo, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute, indicando anche l'**importo delle ritenute** e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati.

Le **comunicazioni dei dati** sono equiparate a tutti gli effetti all'esposizione degli stessi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

In via sperimentale, possono avvalersi delle suddette disposizioni i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti potrà essere successivamente ampliato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si potrà aderire al sistema semplificato tramite **comportamento concludente** e l'adesione sarà vincolante per l'intero periodo d'imposta in cui viene esercitata.

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato, tramite il **modello F24**, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta dovrà autorizzare l'**Agenzia delle Entrate** all'addebito sul proprio conto identificato con il codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane od un **prestatore di servizi di pagamento**, convenzionati con l'Agenzia. Con riferimento alla modalità ed ai termini di trasmissione dei dati, sarà un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate a fornire le relative indicazioni.

Salvi i crediti di imposta non indicati in dichiarazione

Il decreto interviene con l'articolo 13 su un'importante disposizione che va incontro alle indicazioni sempre più consolidate della giurisprudenza, ed in alcuni casi anche in relazione al comportamento degli stessi Uffici per i recuperi.

La norma salva la mancata indicazione dei **crediti d'imposta** che derivano da agevolazioni concesse agli operatori economici, nelle dichiarazioni (per il quali permane l'obbligo di indicazione), dalla decadenza del beneficio che attualmente scatta quando il contribuente non li indica appunto nel modello.

Secondo quanto previsto, la norma non ha valore retroattivo, quindi non apre la strada al rimborso degli importi che sono stati già versati.

Sul tema dei crediti, sono aumentati i limiti per le compensazioni per i soggetti che accedono al regime premiale che deriva dagli ISA (**Indici Sintetici di Affidabilità**).

I limiti per la compensazione libera (senza visto) salgono dai 20.000 euro a 50.000 euro per l'**utilizzo in compensazione** di imposte dirette ed IRAP, e da 50.000 euro a 70.000 euro per i crediti IVA.

Sospensione delle comunicazioni del fisco

Il decreto in oggetto prevede la sospensione (salvo casi di indifferibilità ed urgenza), dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, dell'invio di alcuni atti, elaborati od emessi dall'**Agenzia delle Entrate**. Nello specifico si tratta di:

- comunicazioni degli esiti dei **controlli automatizzati** effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72;
- comunicazioni degli esiti dei **controlli formali** effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73;
- comunicazioni degli esiti della **liquidazione delle imposte** dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- **inviti all'adempimento** di cui all'art. 1 c. 634-636 L. 190/2014.

Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili

Il depositario delle **scritture contabili** può comunicare direttamente, previa precedente comunicazione al contribuente, all'Agenzia delle Entrate la **cessazione dell'incarico** di tenuta delle scritture medesime.

Entrata in vigore

Il decreto in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli **adempimenti tributari** è entrato in vigore il **13 gennaio 2024**.

DETRAZIONI IRPEF: CHI GUADAGNA E CHI PERDE CON I NUOVI SCAGLIONI

Con l'entrata in vigore del decreto delegato di riforma dell'IRPEF, per il 2024 gli scaglioni di reddito passano da quattro a tre, con un miglioramento nella fascia bassa, mentre sul fronte delle detrazioni da oneri i soggetti con reddito al di sopra dell'ultimo scaglione subiscono una penalizzazione.

Per l'**anno d'imposta 2024** l'IRPEF viaggia a tre scaglioni ma con una limitazione, sopra determinati redditi, di alcune **detrazioni fiscali**.

È questo l'effetto principale del D. Lgs. 216/2023, approvato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, emanato in ossequio a quanto previsto dalla Legge Delega n. 111 del 2023 recante «**Delega al Governo per la riforma fiscale**».

Nella seguente **tabella** si riporta una sintesi degli scaglioni IRPEF dal 2021 ad oggi.

Come cambiano gli scaglioni di reddito			
Numero scaglioni	Fino al 2021 (art. 11 DPR 917/86)	Dal 2022 (art. 1 c. 2 lett. a) L. 234/2021) (*)	Anno 2024 (D. Lgs. 216/2023)
1	fino a 15.000 euro, 23%	fino a 15.000 euro, 23%	fino a 28.000 euro, 23%
2	oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%	oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
3	oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%	oltre 50.000 euro, 43%
4	oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%	oltre 50.000 euro, 43%	-
5	oltre 75.000 euro, 43%	-	-
(*) A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 gli scaglioni erano quattro, con un chiaro vantaggio per i redditi fino ad euro 50.000 e uno svantaggio per quelli superiori, visto che il limite di reddito dopo il quale si applicava lo scaglione più elevato era passato da euro 75.000 ad euro 50.000. Quindi, euro 25.000 in più che venivano assoggettati, nei periodi d'imposta 2022 e 2023, al 43% mentre in precedenza subivano una tassazione media del 40,4%.			

I nuovi scaglioni IRPEF: quali sono le conseguenze

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 216/2023, per la parte di redditi superiori a **28.000 euro**, in termini di mera imposizione **IRPEF** nulla cambia rispetto al passato. Invece, per i redditi:

- al di sotto di 28.000 euro vi è un **miglioramento impositivo** visto che il primo e secondo scaglione vengono accorpati in uno unico fino a 28.000 euro, con una imposizione del 23%;
- da 15.000 euro fino a 28.000 euro vi è un **miglioramento di due punti percentuali**.

Pertanto, sui redditi complessivi fino a 28.000 euro, per l'anno d'imposta 2024 vi sarà un **miglioramento impositivo IRPEF** pari a 260 euro.

Viene anche disposto per l'anno 2024 l'innalzamento a **1.955 euro**, in luogo degli attuali 1.880 euro, della detrazione prevista dall'art. 13 c. 1 lett. a) primo periodo DPR 917/86. Si tratta di una **detrazione**, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, che scatta qualora al reddito complessivo concorrano uno o più redditi individuati dalla norma, tra cui quelli di lavoro dipendente e taluni a questi assimilati.

Si legge nella relazione illustrativa al decreto delegato che, per effetto di tale modifica, la soglia di “**no tax area**” prevista per i redditi di lavoro dipendente prima della novella di cui si è appena detto, si amplia fino a **8.500 euro**, dagli attuali 8.174 euro circa, raggiungendo così quella prevista per i redditi da pensione.

Evidenziando che l'art. 1, co. 4, del decreto delegato dispone che per la **determinazione degli acconti** dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si deve assumere, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui si è appena detto sopra, le ulteriori due novità che si segnalano sono:

- la rivisitazione della somma al di sotto della quale scatta il **trattamento integrativo** di cui all'art. 1 c. 1 primo periodo L. 21/2020, nonché
- la revisione della disciplina delle **detrazioni fiscali**.

Per quanto riguarda il trattamento integrativo, la citata norma prevede che, qualora l'imposta lorda determinata sui **redditi di lavoro dipendente** e di taluni redditi a questi assimilati sia di importo superiore a quello che spetta per la detrazione di cui all'art. 13 c. 1 DPR 917/86, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro, a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a **15.000 euro**.

Il decreto delegato prevede che per l'**anno 2024** il trattamento integrativo spetta in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda sia superiore a quello della **detrazione** di cui al già citato art. 13 c. 1 DPR 917/86, come già avviene, diminuita, però, dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Visto, infatti, l'**aumento della detrazione** da 1.880 euro a 1.955 euro, prevista dall'art. 13 c. 1 lett. a) primo periodo DPR 917/86, di cui già si è detto, per non penalizzare il soggetto che, a causa di tale aumento, si dovesse trovare con l'**imposta lorda** non più superiore alla detrazione, condizione richiesta per poter beneficiare del trattamento integrativo, la detrazione viene abbattuta proprio della differenza fra quella in vigore per il 2024 e quella in vigore precedentemente ($1.955 - 1.880 = 75$).

L'art. 2 D. Lgs. 216/2023 rivede anche l'assetto di talune detrazioni, stabilendo che ai fini IRPEF per i contribuenti che risultano avere un **reddito complessivo**, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, superiore a 50.000 euro, per l'anno 2024 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda viene diminuita di un importo pari a **260 euro** con riferimento ai seguenti oneri:

- la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal DPR 917/86 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, ad eccezione per le **spese sanitarie** individuate dall'art. 15 c. 1 lett. c) DPR 917/86;
- le **erogazioni liberali** in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi previsti dalla norma sul **Superbonus**, art. 119 c. 4 quinto periodo DL 34/2020.

Esempio di calcolo

La riduzione in oggetto va operata sulla detrazione determinata ai sensi dell'art. 15 c. 3-bis DPR 917/86. Pertanto, tenuto conto anche di tale ultima disposizione che stabilisce che la detrazione di cui all'art. 15 spetta:

- per l'intero importo, se il reddito complessivo non eccede i **120.000 euro**, ovvero
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **240.000 euro**, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro,

ne scaturisce che la decurtazione di 260 euro va applicata alla **detrazione dall'imposta lorda** che, per i titolari di reddito superiore a 120.000 euro, è già ridotta per effetto del rapporto di cui si è appena detto.

Quindi, se un contribuente dovesse dichiarare un reddito di 180.000 euro con oneri detraibili, soggetti alla riduzione in commento, pari a complessivi 8.000 euro su cui spetta la **detrazione del 19%**, si avrebbe una detrazione pari a 760 ($8.000 \times 19\% \times 50\%$) euro, che andrebbe decurtata di 260 euro.

Conclusione

Per i redditi fino a 28.000 euro vi è un miglioramento di due punti percentuali ai fini dell'imposizione IRPEF ed anche un miglioramento in termini di “**no tax area**”, visto l'aumento a 1.955 euro, in luogo dei 1.880 euro attuali, della detrazione prevista dall'art. 13 c. 1 lett. a) primo periodo DPR 917/86. Infine, vi è un mantenimento degli equilibri per quanto concerne il **trattamento integrativo**, mentre risulta esservi un peggioramento in termini di **detrazione per oneri** per i titolari di redditi superiori a 50.000 euro.

PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI: AGGIORNATA LA GUIDA

Il 26 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata sulla piattaforma cessione crediti. La guida fornisce le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma.

Per determinate tipologie di **spese per interventi edilizi** il nostro sistema tributario ha introdotto la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Per queste spese è stata prevista anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il **credito d'imposta** spettante.

Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel **modello F24**.

Per sfruttare tali possibilità è necessario che l'interessato lo comunichi all'Agenzia delle Entrate, mediante l'invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l'opzione per lo sconto o la cessione.

Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto un'apposita procedura web, denominata “**Piattaforma Cessione Crediti**”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta “cedibili” a terzi.

La “Piattaforma cessione crediti” consente ai soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione. Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

- dei cosiddetti “**bonus edilizi**”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per **lavori edilizi** (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari ed i fornitori che hanno applicato gli sconti;
- del “**Tax credit vacanze**”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, a seguito dell'applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 DL 34/2020);
- del **credito d'imposta ACE** (art. 19 c. 3 DL 73/2021).

La piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.

COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI: AGGIORNATA LA GUIDA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida sulle comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.

È stata aggiornata la **guida** sulle “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni”, pubblicata nella sezione “l'Agenziainforma” del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La guida spiega al destinatario della **comunicazione di irregolarità** emersa dal **controllo automatico o formale** della **dichiarazione dei redditi** e delle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (TFR, arretrati), come comportarsi per evitare l'**iscrizione a ruolo** dei tributi contestati o come regolarizzare producendo informazioni sconosciute al fisco.

Nel dettaglio, la versione aggiornata della guida contiene:

- l'art. 10 D. Lgs 1/2024 che ha previsto la **sospensione** dell'invio delle **comunicazioni preventive** derivanti dai controlli automatici e formali nel **periodo estivo** e, in particolare, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, esclusi i casi di indifferibilità ed urgenza;
- un aggiustamento riguardante la comunicazione relativa al controllo formale, che oltre ad essere inviata con **raccomandata A/R** al domicilio fiscale del contribuente, in alcuni casi, può essere recapitata tramite posta elettronica certificata (**Pec**), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Stesso discorso per lettere emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- una novità per quando, in caso di **pagamento rateale**, si incorre in una “**lieve tardività**”. La procedura agevolata non è persa se il ritardo non supera 7 giorni dalla scadenza della prima rata, il versamento è effettuato entro la scadenza della rata successiva per le rate diverse dalla prima o, specifica l'aggiornamento della guida, entro 90 giorni dalla scadenza in caso di ultima rata.

Si ricorda che il **controllo automatico** si applica a tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'**Anagrafe tributaria** (artt. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72). Il **controllo formale**, invece, si applica alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'**analisi del rischio** e consiste nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati (art. 36 ter DPR 600/73).

MEDIAZIONE CIVILE: ATTIVA LA PIATTAFORMA PER I BONUS

È attiva sul sito del Ministero della Giustizia la piattaforma per richiedere i crediti d'imposta per la mediazione civile e commerciale.

Sul sito del Ministero della Giustizia lsg.giustizia.it è stata attivata la piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali per la **mediazione civile e commerciale** riconosciuti dalla riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022).

Si può accedere alla piattaforma tramite:

- **SPID**;
- Carta nazionale dei servizi (**CNS**);
- Carta d'identità elettronica (**CIE**).

Dopo l'**accesso**, occorre scegliere la voce «istanza credito di imposta» e completare i moduli online per inserire le informazioni necessarie.

Una volta ricevute le domande, il ministero della Giustizia farà le verifiche necessarie e comunicherà ai richiedenti l'importo spettante entro il prossimo 30 aprile 2024 (DM 1° agosto 2023).

Le domande vanno presentate, per le procedure iniziate dopo il 30 giugno 2023, entro il 31 marzo 2024.

Si ricorda che per la mediazione sono previsti i seguenti crediti d'imposta:

- fino a € 600 (o € 300 se non c'è l'accordo) a copertura dell'**indennità** pagata agli Organismi di mediazione; se la mediazione è condizione di procedibilità, nella cifra rientra anche la **parcella dell'avvocato**;
- fino a € 518 nelle mediazioni demandate dal giudice, a copertura del **contributo unificato** versato per il giudizio estinto con l'accordo;
- un credito per gli Organismi per recuperare le indennità non versate dalle Parti ammesse al **patrocinio statale**.

I citati crediti d'imposta riconosciuti sono utilizzabili in **compensazione** tramite **Mod. F24** o, per chi non è titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte dovute in base alla **dichiarazione dei redditi**.

Anche gli **avvocati** che hanno assistito (in mediazioni ed in **negoziazioni assistite obbligatorie**) le Parti ammesse al **patrocinio a spese dello Stato**, qualora vogliano utilizzare il credito d'imposta anziché il pagamento diretto, devono accedere alla piattaforma.

PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la circolare del 29 gennaio 2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate esamina i rapporti tra la disciplina in materia di pubblicità immobiliare e quella più recente in tema di trattamento dei dati personali per prevenire l'emersione di eventuali trattamenti illeciti e, all'esito, individuare le possibili aree di azione.

Il vigente sistema di **pubblicità immobiliare**, nell'obiettivo perseguito dal legislatore, ha una funzione di conoscenza dei dati relativi ai beni immobili e di tutela dell'affidamento dei terzi, in un'ottica di garanzia per la corretta circolazione dei medesimi.

In materia è stata affermata anche la peculiare “valenza” delle norme di pubblicità immobiliare precisando che “la trascrizione è istituto di ordine pubblico finalizzato al soddisfacimento dell'interesse generale alla sicurezza dei traffici giuridici” ed optando per la “qualificazione delle **norme sulla trascrizione** come norme di ordine pubblico, e quindi come norme inderogabili”.

Come noto, la disciplina relativa alla pubblicità immobiliare, all'individuazione ed alla tenuta dei relativi registri, nonché ai compiti ed agli obblighi del conservatore è contenuta, per la gran parte, nel libro VI del codice civile, dedicato alla tutela dei diritti.

In base a tali disposizioni, al fine dell'esecuzione di una formalità (trascrizione, iscrizione, annotazione) nei **registri immobiliari** devono essere presentati al conservatore il titolo, in originale o in copia autenticata, recante l'evento giuridico da pubblicare e la relativa nota (denominata “domanda”, nel caso delle annotazioni) ove devono essere indicati gli elementi e le menzioni espressamente previsti dal legislatore.

Rileva, per quanto qui di interesse, rammentare anche che l'articolo 2674 c.c. individua i casi nei quali il conservatore può rifiutare di ricevere le note ed i titoli e quelli in cui non può riceverli; il tutto, con la precisazione che “In ogni altro caso il conservatore non può recusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le **trascrizioni**, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati.” In tal senso, proprio perché il rifiuto di una formalità incide sull'ordine di presentazione degli atti e sui connessi effetti giuridici (in sostanza, opponibilità e priorità di grado), i motivi di rifiuto non possono che essere tassativi e soggetti ad una individuazione esclusivamente normativa.

Utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione e di iscrizione e nelle domande di annotazione

Per quanto riguarda le note, è opportuno rammentare che, con l'automazione dei **servizi di pubblicità immobiliare** avviata dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52, le note sono redatte su appositi modelli specificatamente approvati che sono stati oggetto, nel tempo, di vari aggiornamenti, l'ultimo dei quali avvenuto con Decreto dell'Agenzia del Territorio 14 giugno 2007 emanato di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

In coerenza con i modelli all'uopo approvati e da utilizzarsi a pena di rifiuto, le note sono, allo stato attuale, formate da quattro sezioni (precedentemente denominati quadri):

- la “**sezione A**”, riportante i dati relativi al titolo presentato per l'esecuzione della formalità (identificativi dell'atto, autorità emanante, ecc.);
- la “**sezione B**”, riportante i dati relativi agli immobili relazionati nella formalità (sostanzialmente, gli identificativi catastali degli immobili);
- la “**sezione C**”, riportante i dati relativi ai soggetti presenti nella formalità (identificativi dei soggetti e rispettivi diritti relazionati sugli immobili oggetto di formalità);
- la “**sezione D**”, riportante eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare, nonché le informazioni previste ai fini dell'esecuzione della voltura catastale automatica.

Nelle prime tre sezioni (A, B e C), la cui compilazione è sostanzialmente obbligatoria, si devono indicare dati - relativi al titolo, agli **immobili** ed ai soggetti - corrispondenti a quelli richiesti dalla legge a pena di rifiuto. Si fa specifico riferimento ai dati necessari per la **pubblicità immobiliare** indicati rispettivamente dagli artt. 2659 e 2660 c.c. per le note di trascrizione e dall'art. 2839 c.c. per le note di iscrizione. In tale ottica, i dati presenti in dette sezioni possono ritenersi lecitamente indicati, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto riportati in presenza di un'adeguata base giuridica rappresentata dall'obbligo normativo di indicazione imposto in materia di “**tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili**”.

La sezione D della nota è costituita invece da un campo integralmente libero, utilizzabile per l'indicazione di eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai fini di una compiuta pubblicità immobiliare e quindi rimesso, nella sua compilazione, alle relative valutazioni effettuate dalla parte richiedente.

Infine, l'Agenzia ricorda che l'art. 2674 c.c. individua i casi nei quali il conservatore può rifiutare di ricevere le note ed i titoli e quelli in cui non può riceverli. Il conservatore, però, non può opporsi all'inserimento dei dati, potendo solo profilare dei dubbi sulla legittimità sulla **trascrivibilità di un atto** o dell'**iscrizione di ipoteca**. L'Agenzia delle Entrate precisa che il **conservatore** non è responsabile di quanto viene contenuto nella nota.

ERRATA APPLICAZIONE DELL'INVERSIONE CONTABILE: COME RECUPERARE L'IVA

Con la risposta del 26 gennaio 2024 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di errata applicazione dell'inversione contabile, relativamente al recupero dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità.

L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate come recuperare l'IVA che le sarà addebitata dal prestatore a titolo di **rivalsa** ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, DPR 633/72, e che la medesima ha già versato quasi completamente all'Erario.

Secondo il suddetto comma, una volta effettuato il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite **emissione** di una **fattura**, ex art. 26, comma 1, DPR 633/72, per ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento, nella quale richiamare ogni fattura oggetto di integrazione l'istante può esercitare il **diritto alla detrazione** della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all'IVA addebitata in rivalsa il **pro-rata di indetraibilità** relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di

accertamento (2015, 2016, 2017), e non anche la percentuale applicabile nel periodo d'imposta di corresponsione dell'**IVA di rivalsa**.

Non è, altresì, consentito recuperare in detrazione, direttamente in sede di **dichiarazione annuale**, quanto già versato a seguito dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile poi riaddebitato in rivalsa dal prestatore in deroga alle disposizioni che limitano il diritto a detrazione in presenza di un pro-rata di indetraibilità.

Al fine di garantire la **neutralità** dell'IVA, tuttavia, detto importo potrà essere chiesto a **rimborso**, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 1, DPR 633/72, secondo cui «Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

In tale circostanza, il presupposto per la restituzione deve essere individuato nel momento in cui si è perfezionata la **definizione** degli **avvisi di accertamento** da parte del prestatore, da cui consegue un versamento dell'IVA non dovuto in capo all'istante. Va da sé che, qualora la parte di IVA indetraibile versata con riferimento alla fattura originaria sia stata considerata onere deducibile ai fini delle imposte dirette, l'IVA oggetto di rimborso costituirà una **sopravvenienza attiva**.

IMMOBILI E BONUS FISCALI 2024: AGGIORNATA LA GUIDA DEL NOTARIATO

Pubblicata la guida aggiornata su immobili e bonus fiscali 2024, realizzata dal Notariato e dalle associazioni dei consumatori. La guida si presenta come una sintesi delle molteplici agevolazioni fiscali relative al settore immobiliare.

È disponibile online l'edizione aggiornata della **guida** per il cittadino “**Immobili e bonus fiscali 2024**” sulla base delle novità introdotte dalla più recente normativa sul tema (DL 212/2023).

La guida, realizzata in formato digitale, viene costantemente aggiornata per fornire a cittadini, professionisti ed operatori del settore uno strumento costantemente al passo con le novità normative. Essa è stata realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 14 **Associazioni dei Consumatori** (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

La guida si presenta come una sintesi delle molteplici agevolazioni fiscali relative al settore immobiliare, senza tralasciare di illustrare i criteri per la **cumulabilità** dei bonus, lo **sconto in fattura**, la **cessione** del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e **Superbonus** e con riguardo a questi ultimi tra bonus c.d. “trainanti” e bonus “trainati”.

Attraverso schede sintetiche, la guida illustra i singoli bonus, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare esempi pratici.

Questo Vademecum vuole offrire un primo orientamento, che non può però prescindere dal coinvolgimento dei professionisti tecnici del settore per valutare la possibilità, nel caso concreto, di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali.

Nel dettaglio, dopo le iniziali istruzioni per l'uso, la guida tratta:

- bonus edilizio;
- ecobonus;
- sismabonus;
- beneficiari del bonus;
- superbonus (applicabilità e disciplina transitoria);
- superbonus (ambito oggettivo);
- modalità operative;
- bonus acquisti;
- sconto in fattura e cessione del credito;
- altri bonus;
- regolarità urbanistica;
- indirizzi utili.

CREDITO IVA: COMPENSAZIONE PER LE SOCIETÀ NON OPERATIVE

Con la risposta del 17 gennaio 2024 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il test di operatività.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **credito IVA** tornato disponibile a seguito del **riversamento**, per il superamento del **test di operatività**, deve essere indicato nel **rigo VL40 del Modello IVA**, al netto delle somme versate a titolo di sanzione ed interessi.

Si ricorda che per le società e gli enti non operativi, l'**eccedenza di credito** risultante dalla **dichiarazione** presentata ai fini IVA non è ammessa al rimborso, né può costituire oggetto di compensazione o di cessione. Qualora per 3 periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al c. 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi (**compensazione verticale**) (art. 30 c. 4 L. 724/94). Pertanto, il mancato superamento del **test di operatività** comporta, ai fini IVA, l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

Nel caso di specie, l'istante riporta che con riferimento al triennio 2009-2011 la società è risultata non operativa per i soli periodi d'imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011 ricorrendo l'**esimente** di cui all'art. 30 c. 1 n. 6 sexies che opera *ex lege*, nel senso che, in presenza di una o più cause di esclusione, in ogni caso ed indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi non operativa, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contraria. Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta, altresì, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato. Nel presupposto, dunque, dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA in commento, circostanze non verificabili in sede di interpello, l'AE ritiene che l'istante possa rigenerare il **credito IVA** oggetto di recupero, previo **riversamento** delle 72 rate mensili per il pagamento di IRAP e restituzione dell'IVA.

Nelle Istruzioni del **Modello IVA 2023**, con riferimento al **rigo VL40**, è chiarito che è possibile indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di **sanzione ed interessi**, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito di indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili. Limitatamente alle somme rateali

effettivamente pagate ogni anno, l'istante può, quindi, indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA ripristinata, che confluirà in tal modo nel **quadro VX**, ove sarà possibile chiederne il **rimborso** o destinarlo in detrazione e/o in compensazione. L'utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.

CSRD: GLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E LE SCADENZE PER LE IMPRESE

Il CNDCEC informa di aver pubblicato il primo numero dell'informativa sul reporting di sostenibilità. L'implementazione degli Standard Europei di Rendicontazione sulla Sostenibilità (ESRS) ha rafforzato l'importanza delle competenze di rendicontazione per tutte le imprese coinvolte dalla normativa, secondo un preciso ordine temporale.

Il CNDCEC, con **comunicato stampa** del 25 gennaio 2024, informa di aver pubblicato il primo numero dell'informativa sul **reporting di sostenibilità** "L'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)".

CSRD

La **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, entrata in vigore il **5 gennaio 2023**, rafforza e modernizza le norme relative alla rendicontazione di informazioni di **sostenibilità** da parte delle imprese. La direttiva richiede a un numero sempre maggiore di grandi aziende e PMI quotate di adottare strumenti di rendicontazione sulla sostenibilità.

L'obiettivo delle nuove regole è garantire l'accesso alle informazioni necessarie agli stakeholders per valutare l'impatto delle strategie aziendali sulle persone e sull'ambiente, nonché consentire agli **investitori** di valutare i rischi e le opportunità finanziarie derivanti dai cambiamenti climatici e da altre questioni di sostenibilità.

Le aziende soggette alla CSRD dovranno utilizzare gli European Sustainability Reporting Standards (**ESRS**), sviluppati dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Gli ESRS

Nella proposta originale della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) del 21 aprile 2021, la Commissione Europea ha coinvolto l'EFRAG per sviluppare nuovi standard di rendicontazione di sostenibilità o proporre modifiche agli standard esistenti. Il 6 giugno 2023, la Commissione ha avviato un periodo di **consultazione pubblica** di quattro settimane sui primi standard di rendicontazione di sostenibilità per le imprese. Dopo l'analisi dei più di 600 feedback ricevuti, la Commissione ha adottato gli ESRS come regolamento delegato per la rendicontazione di sostenibilità. Gli ESRS sono stati approvati dalla Commissione Europea il **31 luglio 2023**.

Il superamento della NFRD

Le regole introdotte dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rappresentano un aggiornamento della **Non-Financial Reporting Directive (NFRD)** esistente. La NFRD rimarrà in vigore fino a quando le imprese dovranno applicare le nuove regole della CSRD.

Secondo la NFRD, le grandi aziende erano tenute a rendicontare informazioni riguardanti questioni ambientali, sociali, il trattamento dei dipendenti, i diritti umani, la lotta alla corruzione e alle tangenti, nonché la diversità nei consigli di amministrazione in termini di età, genere, formazione ed

esperienza professionale. Queste regole di rendicontazione si applicavano alle **grandi aziende di interesse pubblico** con più di 500 dipendenti, che comprendono circa 11.700 grandi aziende e gruppi, costituiti da società quotate, banche, compagnie assicurative ed altre società definite come enti di interesse pubblico dalle autorità nazionali.

Le scadenze

Con l'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che richiede il recepimento nelle normative nazionali entro il 6 luglio 2024, si amplia il numero di aziende soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, secondo una **roadmap temporale** definita.

Le prime aziende dovranno applicare le nuove regole per la prima volta con riferimento all'esercizio 2024 ed i report saranno pubblicati nel 2025.

Di seguito sono riportate le **scadenze** identificate dalla CSRD ed i tipi di imprese interessate:

- Dal 1° gennaio 2025 (**esercizio 2024**): le grandi imprese già soggette alla Non-Financial Reporting Directive (NFRD), dette Enti di Interesse Pubblico (**EIP**), che superano determinati criteri di dimensione in termini di dipendenti, attivo o ricavi.
- Dal 1° gennaio 2026 (**esercizio 2025**): le **grandi imprese non quotate** che superano almeno due dei criteri dimensionali (dipendenti, attivo o ricavi).
- Dal 1° gennaio 2027 (**esercizio 2026**): le **piccole e medie imprese (PMI) quotate** (escluse le microimprese) che soddisfano almeno due dei criteri dimensionali di numero di dipendenti, attivo o ricavi.
- Dal 1° gennaio 2029 (**esercizio 2028**): le imprese non appartenenti all'Unione Europea con determinati limiti o filiali o succursali nell'Unione, così come le **PMI quotate** che hanno scelto l'opzione opt-out, ossia la deroga temporanea.

La CSRD amplia quindi l'ambito delle aziende coinvolte nell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, con scadenze differenziate in base alla dimensione ed al tipo di impresa.

Osservazioni

L'introduzione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nell'ordinamento europeo rappresenta un passo fondamentale in due aspetti principali. In primo luogo, consolida l'**obbligatorietà** della rendicontazione di sostenibilità. In secondo luogo, promuove l'applicazione di un unico standard di rendicontazione, favorendo l'omogeneità e la **comparabilità** delle informazioni comunicate dalle imprese. Per le PMI non quotate resta la possibilità di adottare **volontariamente** i principi di rendicontazione di sostenibilità. Infatti, indirettamente, tali aziende potrebbero essere sollecitate a fornire informazioni di sostenibilità alle imprese lungo la propria catena del valore, se richiesto da esse. Tuttavia, questo “obbligo” assume un valore **strategico e competitivo**, non strettamente normativo.

La CSRD sottolinea che gli Stati membri potranno prendere in considerazione misure per agevolare l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità da parte delle PMI aprendo così alla possibilità di **semplificazioni** a livello normativo nazionale che favorirebbero la trasparenza e l'attuazione della CSRD anche da parte delle PMI non quotate.

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA': QUALI SONO GLI OBBLIGHI DAL 2024

Da gennaio 2024, la rendicontazione di sostenibilità diventa obbligatoria per tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 20 milioni di euro ed un bilancio annuo di almeno 40 milioni di euro. Le regole inizieranno ad applicarsi per le grandi imprese di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla NFRD, con pubblicazione dei dati nel 2025.

Con il proprio impegno rivolto al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, misure strutturali legate al Green Deal e la c.d. “**Roadmap per la Sustainable Finance**”, l'Europa è in prima linea nella creazione di un sistema economico-finanziario più sostenibile affinché, in ultima istanza, le Società agiscano più consapevolmente e responsabilmente in relazione al proprio impatto sul pianeta. In particolare, l'approvazione e la pubblicazione della Direttiva 2022/2464 (“**Corporate Sustainability Reporting Directive**” – CSRD), che si colloca nell'ambito del Green Deal, sono state essenziali per addivenire alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

In estrema sintesi, la CSRD, modificando la Direttiva 2013/34, si occupa della comunicazione di **informazioni di carattere non finanziario**. Gli Stati membri hanno ora l'obbligo di recepire la Direttiva entro 18 mesi dalla pubblicazione.

Nuove regole sul Corporate Sustainability Reporting

La normativa europea impone a tutte le **grandi imprese** ed a tutte le Società quotate in borsa (ad eccezione delle microimprese quotate in borsa) di fare *disclosure* delle informazioni su rischi ed opportunità derivanti da questioni sociali ed ambientali e sull'impatto delle loro attività sulle persone e sull'ambiente.

Questo aiuta gli investitori, le organizzazioni della società civile, i consumatori e gli altri **stakeholders** a valutare la performance di sostenibilità delle aziende, come parte del *green deal* europeo.

Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD). Questa nuova direttiva modernizza e rafforza le norme relative alle informazioni sociali ed ambientali che le aziende devono comunicare. Un numero più ampio di grandi aziende, così come le **PMI quotate**, saranno ora tenute a presentare relazioni sulla sostenibilità.

Le nuove norme garantiranno agli investitori ed agli altri stakeholders l'accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto delle aziende sulle persone e sull'ambiente ed agli investitori di valutare i rischi e le opportunità finanziarie derivanti dal **cambiamento climatico** e da altre questioni di sostenibilità. Infine, i costi di rendicontazione saranno ridotti per le aziende nel medio-lungo termine grazie all'armonizzazione delle informazioni da fornire. Le prime società dovranno applicare le nuove regole per la prima volta nell'esercizio finanziario 2024, per i bilanci pubblicati nel 2025.

Le Società soggette alla **CSRD** dovranno redigere il bilancio secondo gli **European Sustainability Reporting Standards** (ESRS). Gli standard sono stati sviluppati dall'EFRAG, un Organismo indipendente che riunisce diverse Parti interessate. Gli standard saranno adattati alle politiche dell'UE, pur basandosi e contribuendo alle iniziative di standardizzazione internazionali.

Il 6 giugno 2023 la Commissione ha aperto un periodo di *feedback* pubblico di quattro settimane su una prima serie di standard di rendicontazione della sostenibilità per le imprese. Queste bozze di standard tengono conto della consulenza tecnica fornita dall'EFRAG nel novembre 2022. A seguito del periodo di feedback, la Commissione ha preso in considerazione i commenti ricevuti ed ha

adottato gli **ESRS** come regolamento delegato. La Commissione ha presentato, quindi, l'atto delegato sugli ESRS al Parlamento europeo ed al Consiglio per l'esame. Da ultimo, la **CSRD** richiede anche la garanzia delle informazioni sulla sostenibilità fornite dalle aziende e prevede la tassonomia digitale delle informazioni sulla sostenibilità.

Ciò premesso, le norme introdotte dalla **Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD)** rimangono in vigore fino a quando le Società non dovranno applicare le nuove norme della CSRD. In base alla NFRD, le grandi imprese devono pubblicare informazioni relative a:

- questioni ambientali;
- questioni sociali e trattamento dei dipendenti;
- rispetto dei diritti umani;
- lotta alla corruzione ed alla concussione;
- diversità nei Consigli di Amministrazione delle Società (in termini di età, sesso, formazione e background professionale).

Queste **regole di rendicontazione** si applicano alle grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti. Si tratta di circa 11.700 grandi aziende e gruppi in tutta l'UE, tra cui:

- Società quotate in borsa;
- banche;
- compagnie di assicurazione;
- altre Società designate dalle autorità nazionali come enti di interesse pubblico.

Considerazioni finali sulla CSRD

I principi della **CSRD** sono entrati, dunque, in vigore da gennaio 2024 definendo un radicale cambiamento per il settore finanziario. Modificando la precedente direttiva (**NFRD**), la CSRD introduce obblighi rinnovati per la comunicazione delle informazioni non finanziarie, influenzando significativamente le strategie di investimento e la **governance delle imprese**. Ad oggi, sono infatti circa 300 le Società italiane che pubblicano i propri report di sostenibilità: si tratta generalmente di aziende quotate in borsa o di interesse pubblico, ma il numero è destinato ad aumentare notevolmente con l'entrata in vigore della CSRD.

A partire da **gennaio 2024**, infatti, la rendicontazione societaria di sostenibilità diventa obbligatoria per tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 20 milioni di euro ed un bilancio annuo di almeno 40 milioni di euro. In particolare, le regole inizieranno ad essere applicate per le **grandi imprese** di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti) già soggette alla NFRD, con pubblicazione dei dati nel 2025 sull'anno di rendicontazione 2024.

La nuova normativa europea comporterà un aumento significativo delle imprese coinvolte, passando da 11.600 a 49.000, di cui circa 7.000 italiane.

Le imprese che non ricadono sotto la CSRD, tuttavia, saranno coinvolte in modo indiretto. Infatti, le imprese obbligate alla rendicontazione dovranno fornire altresì informazioni di sostenibilità dettagliate relative alla propria catena del valore ("**value chain**"), coinvolgendo in tal senso sia fornitori che clienti. È di fondamentale importanza l'avere già intrapreso un percorso verso la sostenibilità. Ogni ente dovrebbe iniziare con una valutazione ESG ("**Environmental, Social and Governance**") tramite un assesment di sostenibilità. Questo non solo aiuterebbe ad identificare il proprio posizionamento rispetto ai competitors, ma anche ad individuare punti di forza e, soprattutto, aree di miglioramento al fine di risultare competitivi strategicamente ed all'insegna della sostenibilità e della **green economy**.

IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO: NOVITA' SULL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Publicato nella G.U. 18 gennaio 2024 n. 14 il DL 4/2024, che contiene disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024 n. 14 è stato pubblicato il DL 4/2024, riguardante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL, già in vigore dal 19 gennaio 2024.

Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali

L'ammissione immediata alla procedura di **amministrazione straordinaria** di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012) può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente od indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'Organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti e l'Organo amministrativo abbia ommesso di presentare l'istanza entro i successivi 15 giorni o, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale **non può essere proposta la domanda di composizione negoziata della crisi**, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal D. Lgs. 14/2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto (art. 12 D. Lgs. 14/2019), la relativa domanda è **archiviata**.

Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse per l'ILVA

Per supportare le indifferibili ed urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli **impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.** ed assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, se le società che gestiscono gli impianti sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi **finanziamenti** a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di € 320 milioni per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale ed interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga.

CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria

In **deroga** ai normali limiti di durata della CIGS, le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico (art. 1 DL 207/2012 conv. in L. 231/2012), per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale possono richiedere al Ministero del Lavoro un **ulteriore periodo di CIGS in deroga** (in continuità con le tutele già autorizzate) **fruibile fino al 31 dicembre 2024** (art. 1, c. 175, L. 213/2023). A tale fattispecie **non si applicano** le ordinarie procedure e termini (artt. 24 e 25 D. Lgs. 148/2015).

I lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla **sicurezza**, sono destinatari dell'integrazione salariale, a rotazione, soltanto se non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività.

Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria

La chiusura di tale procedura è possibile anche in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

In caso di chiusura della procedura, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal Tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del Tribunale.

Entro 10 giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la **cancellazione** della Società dal Registro delle Imprese.

RIFORMA FISCALE: COME CAMBIA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

In tema di adempimenti tributari, il D. Lgs. 1/2024 introduce alcune novità per le dichiarazioni dei redditi. Le modifiche riguardano la presentazione della dichiarazione entro il 30 settembre, la semplificazione della dichiarazione di dipendenti e pensionati e della precompilata e l'estensione dell'utilizzo del Modello 730.

Il decreto delegato sugli **adempimenti tributari** "ritocca" la **dichiarazione dei redditi**, semplificando ulteriormente la compilazione per determinati contribuenti ed anticipando i termini di presentazione che passano al 30 settembre.

Presentazione della dichiarazione dei redditi

Nel modificare il DPR 322/98, l'art. 11 D. Lgs. 1/2024 anticipa dal **30 novembre** al **30 settembre** il termine ultimo stabilito per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e anche per quelle relative all'**imposta regionale sulle attività produttive** (IRAP).

In conseguenza a tale spostamento, per i soggetti con esercizio a cavallo il termine di presentazione delle predette dichiarazioni passa dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del **nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Mentre per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il nuovo termine fissato nel 30 settembre scatta già per le dichiarazioni da presentare nel 2024, per i soggetti con esercizio a cavallo viene introdotta una **norma transitoria**. Per i soggetti per i quali:

- il termine di presentazione delle dichiarazioni Redditi ed IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- scade successivamente alla data del 2 maggio 2024,

continuano, infatti, ad applicarsi, per tale periodo d'imposta, i termini di presentazione in vigore prima della modifica di cui si è detto sopra.

Esempio

Una società con esercizio a cavallo che va dal 1° settembre al 31 agosto, per l'esercizio che va dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 (esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023) visto che la presentazione della dichiarazione, con il termine degli undici mesi, dovrebbe avvenire entro il 31 luglio 2024 (scadenza successiva al 2 maggio 2024), il termine presentazione rimane ancorato agli undici mesi e, pertanto, la presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP deve avvenire entro il 31 luglio 2024.

Con effetto rinviato a partire dal **1° aprile 2025**, il decreto delegato dispone che le persone fisiche dovranno presentare la dichiarazione dei redditi:

- tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo, se la presentazione avviene tramite un ufficio delle Poste italiane SpA, ovvero
- tra il 1° aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo qualora la presentazione avvenga in via telematica.

Tale ultimo *range* temporale vale anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle società o associazioni di cui all'[art. 5 DPR 917/86](#).

Anche i **soggetti IRES** con esercizio coincidente con l'anno solare, sempre dal 2025, potranno presentare le dichiarazioni dal 1° aprile e fino al 30 settembre, mentre nulla varia per i soggetti con esercizio a cavallo che vedono rimanere ferma la nuova scadenza di cui si è detto sopra.

Semplificazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati

L'[art. 1 D. Lgs. 1/2024](#) prevede che, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente titolare di **redditi da lavoro dipendente** e/o da **pensione**, in modo analitico, le informazioni che la stessa Agenzia possiede di modo che esse possano essere confermate o modificate dal contribuente stesso.

A differenza di quanto avvenuto fino ad oggi, ove l'interazione Ufficio-contribuente si basa su un modello di **dichiarazione precompilato**, con il nuovo meccanismo l'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2024, metterà a disposizione del contribuente, in una apposita area riservata all'interno del proprio sito, tutte le informazioni che essa ha a disposizione e che riguarderanno sia **redditi** che **oneri** deducibili o detraibili. Il contribuente potrà a sua volta direttamente confermare o modificare tali dati, attraverso un percorso semplificato e guidato.

Una volta confermati o modificati, i dati confluiranno automaticamente all'interno dei campi della **dichiarazione dei redditi** che verrà presentata direttamente in via telematica, evitando, così, che il contribuente debba cimentarsi con lo studio delle istruzioni alla dichiarazione.

Mentre in base a quanto si legge nella **relazione illustrativa** al decreto delegato in commento, tale novità coinvolgerà un numero complessivo di contribuenti che va oltre i 37 milioni, negli anni successivi, dispone sempre il [D. Lgs. 1/2024](#), le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate

saranno rese disponibili anche tramite i soggetti eventualmente delegati dal contribuente, che potranno confermarli o modificarli.

Anche nel caso di **dichiarazioni in modalità semplificata** trovano applicazione i limiti nei controlli previsti dall'art. 5 D. Lgs. 175/2014, che, tra le altre, prevede che in caso di presentazione della dichiarazione senza modifiche non si effettua il **controllo formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione e forniti dai soggetti terzi, mentre in caso di presentazione della dichiarazione con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui si è appena detto, ad eccezione dei dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi che non risultano modificati.

Semplificazione della dichiarazione precompilata

Passando dall'art. 1 all'art. 19 D. Lgs. 1/2024, si trova un'ulteriore norma semplificatrice in tema di **dichiarazione precompilata** che dal 2024, sempre in via sperimentale, viene estesa anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Entro il **30 aprile** di ciascun anno, quindi, utilizzando le informazioni disponibili in suo possesso, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, ed agli intermediari da essi delegati, la dichiarazione precompilata.

Estensione dell'utilizzo del Modello 730

Sempre dal 2024 l'utilizzo del **modello 730** viene esteso a tutte le persone fisiche anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che approva il **modello di dichiarazione semplificato (730)**, dovranno essere stabilite le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun periodo d'imposta, potranno essere dichiarate con tale modello.

In tale ottica, quindi, il modello 730 dovrebbe diventare la dichiarazione di riferimento per tutte le **persone fisiche non titolari di partita IVA**, evitando, così, che in presenza di determinati redditi o di determinati quadri da compilare, si debba passare al modello Redditi, come attualmente avviene.

Anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il **conguaglio**, dal 2024 i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati potranno adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il modello 730, nonché la scheda di destinazione del cinque e dell'otto per mille.

Se dalla dichiarazione dovesse emergere un debito, il versamento andrà eseguito entro i termini stabiliti per il versamento del **saldo IRPEF** (di norma entro il 30 giugno), ed in caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle Entrate, l'applicativo metterà a disposizione il modello F24 per il pagamento delle imposte, modello che potrà essere confermato o modificato e, quindi, trasmesso direttamente tramite lo stesso applicativo.

RIFORMA FISCALE: SOSPENSIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE AD AGOSTO E NATALE

La prassi amministrativa della sospensione feriale degli avvisi di liquidazione durante il mese di agosto e nel periodo natalizio è diventata legge ad opera dell'art. 10 D. Lgs. 1/2024. Nel dettaglio, si prevede un divieto di emanazione di atti di liquidazione automatica e di controllo formale per i periodi anzidetti.

Le difficoltà di assistenza tecnica per gli avvisi di liquidazione notificati nei periodi feriali

È diventata legge la prassi di sospendere gli **avvisi di liquidazione** ex artt. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 non di imminente decadenza, nei periodi in cui assistenza professionale a favore dei contribuenti, compresa la gestione delle consulenze di massa offerte dai CAF, diventava di difficile esecuzione; come noto, ciò avveniva nel tipico periodo di ferie estive (**agosto**) ed in concomitanza delle **festività natalizie**.

L'art. 10 D. Lgs. 1/2024, nell'ambito di attuazione della **riforma fiscale**, trasforma in disposizione normativa una **prassi amministrativa** che si stava trasformando in una consuetudine. Infatti, già da anni l'Agenzia delle Entrate comunicava in maniera ufficiale, ma senza l'emanazione di alcun atto normativo specifico, la sospensione delle notifiche delle comunicazioni di irregolarità delle **dichiarazioni fiscali**, Redditi, IRAP, IVA e 770 nonché delle lettere di invito alla compliance nel mese di agosto. Così è avvenuto nel 2022 e nel 2023, nei primi anni di ripresa regolare dei controlli fiscali dopo lo stop generalizzato del periodo pandemico, ma tale prassi era in essere anche prima del Covid-19.

Ora la riforma fiscale ed i decreti delegati hanno trascritto questa “consuetudine amministrativa” all'interno dell'art. 10 appena citato, con il blocco dei **controlli formali** sulle dichiarazioni nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 10 dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno. Non subiscono, invece, alcuna sospensione *ex lege* le richieste effettuate nell'ambito dei c.d. controlli **sostanziali** presso il contribuente (attività di accesso, ispezione e verifica). Un discorso a parte va fatto per le verifiche sostanziali presso l'Ufficio, come questionari, inviti a chiarimenti, ecc., per i quali viene confermata (come preciseremo a breve) la sospensione di agosto già in vigore.

L'elenco degli atti e delle comunicazioni sospese durante le festività estive e natalizie

Nel dettaglio, l'art. 10 sospende gli invii:

- degli **avvisi di liquidazione** automatizzati ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/73 per le imposte dirette, e 54-bis DPR 633/72 per l'IVA, ossia la riconciliazione dei versamenti effettuati e la liquidazione delle dichiarazioni;
- delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73, con cui si attua il controllo formale della dichiarazione con verifica dei documenti giustificativi (essenzialmente oneri detraibili e deduzioni Irpef) non conosciuti dall'Amministrazione fiscale;
- delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, la quale avviene ad impulso dell'ufficio territoriale competente.

Soprattutto queste tre tipologie di **atti di liquidazione e controllo** rendevano particolarmente complessa la verifica della posizione fiscale del contribuente, data anche la necessità di fornire

risposta documentale all'Ufficio procedente, in un periodo in cui l'**assistenza fiscale** è rallentata proprio per ragioni feriali. Infatti, le sospensioni ufficiose che l'Agenzia delle Entrate di fatto si autoimponeva prima del D. Lgs. n. 1/2024, rallentando gli invii in questi periodi di lavoro a ritmi ridotti, avvenivano quasi sempre a seguito di colloqui con gli enti di categoria dei professionisti, i quali lamentavano questa difficoltà di assistenza in tempi ristretti proprio in quei periodi feriali attenzionati dall'art. 10 in argomento.

Infine, la norma sospende anche le **lettere di compliance** con cui invita il contribuente ad autocorreggersi attraverso il ravvedimento operoso o le dichiarazioni integrative.

La clausola di salvaguardia della indifferibilità e d'urgenza, pur non sanzionata

Lo stesso art. 10, al comma 1, espressamente esclude il **blocco delle comunicazioni** nei casi di “*indifferibilità e urgenza*”, senza fornire ulteriori specificazioni sul contenuto di tali necessità di derogare alla sospensione. Si può desumere dalla *ratio* della norma che queste ragioni debbano essere espressamente motivate nell'**atto amministrativo** emanato, per evitare – come risultato minimo - che si tratti solo di una “norma manifesto” priva di una reale portata precettiva.

Quanto alla casistica di questi casi in deroga, appare facile immaginare che l'indifferibilità si riferisce ai **tempi perentori di decadenza**, che non vengono prorogati da questa sospensione. E' pur vero che l'unica decadenza che vige per i controlli formali sta nella notifica della **cartella di pagamento** entro i termini perentori dell'art. 25 DPR 602/73. Pertanto, appare complesso individuare quale sia questa indifferibilità ed urgenza in atti che comunque non sono soggetti a decadenza intrinseca per loro natura.

I termini per effettuare la **liquidazione automatica** o il controllo formale da parte degli uffici territoriali, per come indicati dagli articoli del DPR 600/73 per le imposte sul reddito e del DPR 633/72 per l'IVA, sono ordinatori e non perentori. Lo spostamento in avanti della comunicazione non ha quindi complicazioni in tema di proroga della decadenza, discorso diverso per la liquidazione dei redditi a tassazione separata, la cui richiesta d'ufficio è invece soggetta a precisi termini di decadenza (il comma 412 dell'art. 1 L. 311/2004) ed il mancato invio della comunicazione è causa di nullità della successiva cartella di pagamento (come conferma la Cassazione, Sez. VI civ., con l'Ord. n. 11000, del 16 aprile 2014, dep. il 20 maggio 2014).

In ogni caso, non è prevista una espressa sanzione di nullità in caso in cui l'Ufficio non si adegui a questo blocco degli invii, procedendo a notificare atti di controllo formale nel periodo di sospensione senza specificare le ragioni dell'urgenza. Appare piuttosto improbabile che la mancata motivazione sul punto possa essere considerata causa di nullità dell'atto per vizio di forma, la cui natura para-sanzionatoria comporta un divieto di interpretazione analogica ma la espressa previsione normativa.

Osservazioni

Nel sistema tributario esistevano già delle sospensioni estive per i pagamenti degli **avvisi bonari** e per le risposte ad inviti dell'Agenzia delle Entrate nei controlli sostanziali presso l'Ufficio (citati in premessa), con un congelamento dei termini per rispondere dal **1° agosto al 4 settembre** di ogni anno. In particolare, è prevista:

- la sospensione del termine di trenta giorni entro cui effettuare il versamento a seguito del ricevimento di avvisi bonari, ai sensi dell'art. 7-quater c. 17 DL 193/2016, in modo da poter

- beneficiare della definizione con sanzioni ridotte a seguito di liquidazione automatica e controllo formale;
- la sospensione del termine entro cui effettuare la produzione di documenti ed informazioni su **verifiche fiscali** (non “presso il contribuente”), prevista dall'art. 37 c. 11-bis, secondo periodo DL 223/2006, con l'eccezione delle richieste connessi ai rimborsi IVA.

La disciplina in esame consiste in sostanza in una classica “sospensione” dei termini, che devono essere conteggiati senza considerare il periodo che va dal **1° agosto 2023** al **4 settembre 2023**.

Circa tali istituti, il secondo comma dell'art. 10 D. Lgs. 1/2024 stabilisce che resta salva la loro applicazione in deroga alla normativa del medesimo art. 10. Pertanto, la sospensione dei termini per l'**acquiescenza** all'avviso bonario (1° agosto – 4 settembre) sarà più lunga rispetto alla sospensione dell'invio degli avvisi bonari (1° agosto - 31 agosto).

CONCORDATO PREVENTIVO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DECRETO

Il Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale, al quale possono accedere anche i soggetti in regime forfetario. Vediamo quali sono le novità.

Nell'ambito di attuazione della **riforma fiscale** (L. 111/2023), il 25 gennaio 2024 il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il Decreto Legislativo in materia di **accertamento tributario e concordato preventivo biennale**.

Tra le novità più rilevanti è opportuno rimarcare la procedura di **accertamento con adesione** alla luce anche del nuovo contraddittorio obbligatorio e dell'obbligo di motivazione rafforzata.

Sul tema del concordato preventivo è stata rimossa la soglia di accesso del **punteggio ISA** pari ad almeno otto, ampliando così la platea dei soggetti potenzialmente interessati al nuovo istituto e, per il 2024, viene prevista l'opportuna sperimentality per i soggetti **forfetari**. Confermata, invece, l'impossibilità di accedere per chi ha debiti con il fisco o con gli enti previdenziali pari o superiori a **5.000 euro**.

Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, il contribuente dispone di un ampio lasso temporale che va dal **15 giugno 2024**, data in cui sarà disponibile il software dell'Agenzia delle Entrate, al **15 ottobre 2024** per inserire i dati negli appositi applicativi informatici, valutare la **proposta di concordato** ed eventualmente accettarla.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di effettuazione della **comunicazione telematica**.

Effetti dell'accettazione della proposta

Come anticipato, l'accesso al **concordato preventivo biennale** è previsto anche per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario** di cui all'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014.

L'accettazione, da parte del contribuente, della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbliga il contribuente a **dichiarare gli importi concordati nelle**

dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. Viene previsto, anche per i contribuenti forfetari, che l'Agenzia delle Entrate provvede alla **verifica della correttezza dei versamenti** attraverso le ordinarie modalità disciplinate dall'art. 36-bis DPR 600/73. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Adempimenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i soggetti mantengono tutti gli **adempimenti ordinariamente previsti** per coloro che aderiscono al regime forfetario.

Rinnovo del concordato e reddito oggetto di concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione soggettiva sopra ricordate, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova **proposta di concordato relativa al biennio successivo**, a cui il contribuente può aderire.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro, è determinato secondo una metodologia che valorizzi, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'**Amministrazione finanziaria**, limitando, quanto più possibile, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Effetti del concordato ai fini dell'IVA

L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'**IVA**, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei **contributi previdenziali obbligatori**, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Al fine di garantire certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente, riducendo le possibilità che l'accordo tra le due Parti possa venir meno, è previsto che, in presenza di **circostanze eccezionali**, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la **misura del 50%** (nella versione precedente era del 60%) rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso **cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica**.

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente

- **modifica l'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari; ovvero
- **cessa l'attività.**

Decadenza del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto, per entrambi i **periodi d'imposta** oggetto dello stesso, nei seguenti casi:

- a seguito di **accertamento**, nei periodi d'imposta oggetto del concordato od in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica od integrazione della **dichiarazione dei redditi**, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati nella dichiarazione dei redditi i **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle **cause di esclusione** di cui all'art. 11, ovvero **vengono meno i requisiti** di cui all'art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
- è **omesso il versamento delle somme** dovute a seguito dell'adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

